



Sentenza n. 18 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37374** del registro

di segreteria, nei confronti di:

- **DE FINIS Francesco**, nato a Polignano a Mare (BA) il 3 luglio 1960 (cod. fisc. DFNFNC60L03G787D), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iudice presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Conversano (BA), alla Via Massari, n. 12;

- **DE FINIS Antonio**, nato a Polignano a Mare (BA) il 28 novembre 1988 (cod. fisc. DFNNTN88S28H096I) e **BORRELLI Romano** nato a Bari il 18 luglio 1974 (BRRRMN64L18A662M), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Lofano presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Conversano (BA), alla via Massari, n. 12.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Maria Teresa Savino, il giudice relatore,

	Rossana DE CORATO, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore generale Daniele GIANNINI e l'Avv. Raffaele Lofano per tutti i	
	convenuti;	
	Ritenuto e considerato in	
	FATTO E DIRITTO	
	Con atto di citazione depositato il 30 maggio 2023, il Procuratore regionale	
	presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio i convenuti, <i>ut</i>	
	<i>supra</i> rappresentati e difesi, nelle loro qualità di dipendenti a tempo	
	indeterminato (De Finis Francesco e Borrelli Romano) e di lavoratore	
	interinale/somministrato (De Finis Antonio), per sentirli condannare al	
	risarcimento del danno all'immagine di complessivi € 8.230,62, patito	
	dall'A.R.I.F. Puglia (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), avendo	
	costoro posto in essere condotte illecite violative dei propri obblighi di	
	servizio (falsa certificazione della presenza in servizio e concorso nell'aver	
	favorito il perfezionarsi di tale comportamento).	
	Avendo i suddetti convenuti richiesto, in sede di costituzione in giudizio, di	
	essere ammessi al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso, ai	
	sensi dell'art. 130 del d. lgs. n. 174 del 2016 (Codice di Giustizia Contabile),	
	è stata, quindi, fissata l'udienza camerale dell'8 novembre 2023, all'esito della	
	quale, con Decreto n. 7/2023, depositato in data 13 novembre 2023, sono state	
	accolte le rispettive istanze, quantificando, in conformità al parere favorevole	
	espresso dal pubblico ministero, il pagamento nella misura di € 778,83 per	
	ciascuno dei convenuti De Finis Francesco e De Finis Antonio ed € 500 per il	
	convenuto Borrelli Romano, da corrispondere in favore dall'A.R.I.F. Puglia,	
	contestualmente fissandosi il termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione,	
	2	

	nonché l’odierna udienza camerale per la verifica dell’avvenuto pagamento	
	della suddetta somma complessiva di € 2.057,66 da parte dei convenuti istanti.	
	In data 11 dicembre 2023, i difensori dei convenuti hanno depositato in	
	Segreteria copia dei relativi bonifici per gli importi rispettivamente	
	sopraindicati, effettuati da De Finis Francesco, De Finis Antonio e Borrelli	
	Romano in favore dell’A.R.I.F. Puglia in data 22 novembre 2023 e,	
	successivamente, in data 16 gennaio 2024, l’attestazione dell’”Ufficio	
	Gestione Risorse Umane - ARIF Puglia” di incameramento della somma di €	
	2.057,66 (Rev. d’incasso n. 2208).	
	All’odierna udienza camerale l’avv. Lofano, in rappresentanza dei convenuti	
	istanti e il pubblico ministero hanno concluso per la definizione del giudizio	
	ai sensi dell’art. 130, comma 8 del Codice di Giustizia Contabile.	
	Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi	
	conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo	
	versamento da parte dei convenuti <i>ut supra</i> identificati della somma	
	complessiva di € 2.057,66 in esecuzione del sopra richiamato Decreto n.	
	7/2023 del 13 novembre 2023 emesso ai sensi dell’art. 130, comma 6 del	
	Codice di Giustizia Contabile, onde il giudizio di che trattasi deve essere	
	definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale	
	condanna alle spese del giudizio, nella misura indicata con nota in margine.	
	Reputa, infatti, il Collegio che a tale peculiare modalità di definizione del	
	giudizio in alcun caso può conseguire una pronuncia di compensazione delle	
	stesse fra le parti.	
	E tanto, sia perché il richiamato art. 130, al comma 8, si limita a statuire che	
	<i>“...Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese...”</i>	
	3	

	non ponendo, dunque, alcun limite in ordine alla loro imputazione, come	
	previsto, invece, per le ipotesi di estinzione del processo (cfr. i precedenti artt.	
	110, comma 7 e 111 comma 8), sia perché non ricorre, all'evidenza, alcuna	
	delle ipotesi contemplate nell'art. 31, comma 3.	
	Per converso, la circostanza che il convenuto abbia richiesto ed accettato di	
	definire il giudizio mediante il pagamento in misura ridotta del danno	
	contestato consente - ad avviso del Collegio - di assimilare la sua posizione a	
	quella di "...parte soccombente...", ai sensi del 1° comma dello stesso art.	
	31.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai	
	sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota in margine.	
	Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.	
	L'estensore	Il Presidente
	(Rossana DE CORATO)	(Alberto MINGARELLI)
	 ROSSANA DE CORATO CORTE DEI CONTI 29.01.2024 11:47:22 GMT+01:00	 ALBERTO MINGARELLI CORTE DEI CONTI 29.01.2024 11:55:54 GMT+01:00
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 217,75.	
	Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024	
	Il funzionario	
	 MARIA TERESA SAVINO CORTE DEI CONTI 29.01.2024 14:15:46 GMT+01:00	
	4	